

Filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - ammissibilità dell'azione

Domanda ex art. 274 c.c., vigente *ratione temporis* - Sentenza della n. 50 del 2006 - Effetti - Differenze - Conseguenze. .

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27341 del 13/10/2025 (Rv. 676371 - 01) In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, quando vi è stata una statuizione di inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, vigente *ratione temporis* l'art. 274 c.p.c., cui non è seguito il giudizio di merito, essendo il rapporto ormai esaurito, sul giudizio non incide la pronuncia di incostituzionalità n. 50 del 2006 della e il giudicato di inammissibilità dell'azione per improponibilità della domanda, per essere decaduto l'attore, preclude la riproposizione dell'azione; quando, invece, vi è stata una statuizione di ammissibilità della domanda, vigente *ratione temporis* l'art. 274 c.p.c., cui è seguito il giudizio di merito, il rapporto non può dirsi esaurito e, quindi, sul giudizio incide la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 274 c.p.c. e, comunque, le statuizioni espresse, ai fini della delibazione dell'ammissibilità dell'azione non possono vincolare il giudice del merito, così da precluderne un nuovo esame.